

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 3665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, BIANCO GERARDO, CIRINO POMICINO, RAFFAELLI MARIO, STEGAGNINI, MANCINI GIACOMO, CRISTOFORI, LA GANGA, CAPPELLI, FERRARI MARTE, BIANCHI, TROTTA, GAROCCHIO, SEPPIA, FIORI GIOVANNINO, SUSI, SEGNI, LIOTTI, CACCIA

Presentata il 6 ottobre 1982

Estensione al personale del corpo militare della Croce rossa italiana delle norme dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molto tempo si avverte l'esigenza di sanare quei rapporti d'impiego che la Croce rossa italiana ha costituito di fatto, con alcuni propri dipendenti (ad esempio ufficiali del cosiddetto corpo militare), che in origine e solo formalmente dovevano o dovrebbero essere stati dei « volontari ». Nella sostanza occorre un provvedimento legislativo che consenta di qualificare nella dovuta maniera rapporti di lavoro che da decenni si svolgono a pieno titolo impiegatizio, sussistendo tutti gli elementi ed i caratteri del lavoro dipendente, oltre ad una posizione assicurativa che l'Ente ha co-

stituito ritenendo evidentemente sussistere il rapporto di impiego.

Vi è anche la necessità di risolvere in misura equa situazioni che non possono essere definite diversamente (ad esempio giudice amministrativo), per assenza di provvedimenti formali autorizzatori delle funzioni e mansioni realmente svolti, e di superare ogni tipo di ostacolo collegato anche alla mutata natura giuridica della Croce rossa italiana ponendo quindi sullo stesso piano giuridico ed economico due diversi tipi di dipendenti della Croce rossa italiana che nella realtà svolgono funzioni uguali o quanto meno omologhe (dipendenti civili ex decreto del Presidente

della Repubblica n. 613 del 1980 e dipendenti della Croce rossa italiana qualificati volontari del corpo militare della Croce rossa italiana).

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge intende anche garantire, secondo la Costituzione, al lavoratore tutti i suoi diritti, quando si accerti, come nella fattispecie, che questi svolge sostanzial-

mente attività pubblica dipendente senza però averne né lo *status* né le garanzie.

Il provvedimento riguarda peraltro poche decine di persone essendo richiesti dallo schema quegli elementi tipici del rapporto d'impiego attualmente patrimonio reale di bei pochi cosiddetti « volontari del corpo militare della Croce rossa italiana ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale appartenente al corpo militare della Croce rossa italiana che abbia prestato servizio retribuito, esclusivo ed ininterrotto per un periodo non inferiore a dieci anni presso la stessa Croce rossa italiana, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2621 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.